

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 19-21308/2009

OGGETTO: Progetto: *“Installazione di due serbatoi per lo stoccaggio di bioetanolo presso il deposito ESSO di Chivasso in Stradale Torino n. 225”*
Proponente: ESSO ITALIANA s.r.l.
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 13/02/2009 la società ESSO ITALIANA s.r.l. (di seguito denominata ESSO), con sede legale in Roma Viale Castello della Magliana n. 25, Partita IVA 00902231000, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Installazione di due serbatoi per lo stoccaggio di bioetanolo presso il Deposito ESSO di Chivasso in Stradale Torino n. 225*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 55 dell'Allegato B2 "stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 12/03/2009 è stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 06/04/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:**Localizzazione**

- l'area del Deposito di prodotti petroliferi ESSO è ubicata nel territorio comunale di Chivasso, in adiacenza alla sponda sinistra del torrente Malone in prossimità della confluenza di questo nel fiume Po;
- il Deposito è delimitato a nord dalla strada provinciale n. 220 di Brandizzo, ad est da terreni agricoli, a sud dalla strada regionale n. 11 padana superiore e ad ovest dal torrente Malone;

Stato di fatto

- attualmente il Deposito, con una superficie di circa 78.00 mq, è dotato di serbatoi per lo stoccaggio di benzina (11.600 mc) e gasolio (25.000 mc), oltre a serbatoi dedicati ad additivi, verifiche metriche, emergenze oleodotto, recupero condense (per un totale di circa 233,5 mc);
- sono presenti attrezzature di pertinenza degli stessi, dieci corsie di carico, un locale magazzino ed una palazzina uffici;
- gli scarichi di fondo provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi, la rete di raccolta delle acque oleose e quella degli scarichi fognari sono inviate ad impianto di trattamento e successivamente scaricate nel torrente Malone;
- le acque meteoriche provenienti dai piazzali se non contaminate, sono scaricate direttamente al torrente Malone, diversamente sono convogliate all'impianto di trattamento presente nel Deposito;

Stato di progetto

- il progetto prevede l'installazione di due nuovi serbatoi a tetto fisso esterno e tetto flottante interno (denominati TK-701 e TK702) della capacità di 516 mc ciascuno, per lo stoccaggio di bioetanolo (etanolo di origine biologica derivante da fermentazione alcolica di carboidrati);
- il progetto prevede inoltre:
 - ✓ una nuova corsia ricevimento e scarico;
 - ✓ un sistema di raccolta di eventuali spillaggi;
 - ✓ 3 pompe centrifughe per trasferimento alle corsie di carico esistenti;
 - ✓ 4 miscelatori di bioetanolo con benzina presso l'area di carico esistente;
 - ✓ l'adeguamento e l'implementazione dell'esistente sistema antincendio;
 - ✓ l'adeguamento e l'implementazione della rete fognaria esistente;
- gli scavi interessati dalle opere di fondazione della nuova corsia di scarico da autobotte avranno la massima profondità di 1 m dalla quota di riferimento del terreno del Deposito;
- gli scavi necessari alla realizzazione della vasca di raccolta degli spillaggi di bioetanolo raggiungeranno la massima profondità di 3 m dalla quota di riferimento del terreno del Deposito
- ciascun serbatoio di stoccaggio del bioetanolo (altezza pari a 12,4 m e diametro 8,3 m) è fornito di un bacino di contenimento dedicato, costituito da un'area in pianta di 15 m x 15 m, il cui muro di contenimento ha un'altezza di 2,7 m (la profondità massima di scavo prevista per le fondazioni dei due serbatoi e dei relativi bacini di contenimento sarà pari a 2,5 m dalla quota di riferimento del terreno del Deposito);

Finalità del progetto

- l'intervento previsto rientra nel progetto ESSO definito "Progetto Bioetanolo" attuato in linea con la recente direttiva europea relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 128/2005 e s.m.i.

- la finalità del decreto è quella di promuovere la sostituzione dei carburanti per autotrazione tradizionali (diesel e benzina) con carburanti integrati con percentuali crescenti nel tempo di biocarburanti, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione di emissione di gas serra.
- con l'attuazione del "Progetto Bioetanolo" ESSO ha programmato di distribuire sul mercato una miscela di carburante contenente inizialmente una percentuale di bioetanolo pari al 5% della somma totale del carburante, ottemperando così agli obiettivi previsti dalla normativa di settore.
- ESSO ha inoltre in previsione di incrementare la suddetta percentuale di bioetanolo, portandola in un prossimo futuro al 10% del carburante complessivo immesso nel mercato;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota prot. n. 355727 del 04/05/2005 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della provincia di Torino;
- nota prot. n. 11777 del 06/04/2009 del comune di Chivasso;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Strumento Urbanistico

- per quanto riguarda la destinazione d'uso del suolo, l'area del Deposito è individuata tra le aree produttive destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso;
- in particolare, l'area in oggetto ricade tra le zone definite "aree per impianti tecnologici", di cui all'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGC;
- ai sensi del citato articolo le aree per impianti tecnologici "*Sono aree occupate o destinate ad impianti produttivi tecnologici con particolari esigenze funzionali, operanti nel settore dei servizi di urbanizzazione primaria e agli stessi assimilabili (depuratore comunale, centrali ENEL, stazione SNAM, deposito ESSO). In queste aree per la realizzazione di ampliamenti delle superfici coperte produttive o di nuovi insediamenti, che comportino una trasformazione sostanziale degli impianti produttivi esistenti, è obbligatoria la presenza di S.U.E. riportanti specifiche prescrizioni, volte ad assicurare il rispetto di tutte le norme di leggi vigenti in materia e l'indicazione della percentuale delle aree libere da destinare a servizi per migliorare le infrastrutture di accesso*";

Vincoli e fasce di rispetto

- parte dell'area oggetto dell'intervento ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lettera c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*" del D.Lgs 42/2004 in quanto compresa all'interno della fascia dei 150 m dal Torrente Malone;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo al Comune;
- il sito in esame ricade in area sottoposta ai vincoli della fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- trattandosi di un insediamento produttivo già esistente, dal punto di vista dell'assetto geomorfologico non vi sono particolari osservazioni rilevanti, tuttavia la presenza di una fascia C (area di inondazione per piena catastrofica) rimanda al rispetto dell'art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI, per quanto riguarda piani e programmi di emergenza in materia di protezione civile;

2. dal punto di vista **progettuale/tecnico ed ambientale:**

- la scelta progettuale di dotare i serbatoi di due tetti, è da considerarsi Migliore Tecnologia Disponibile (MTD) nello stoccaggio di composti liquidi (Reference Document on Best Available Techniques for Emissions from Storage, par. 5.1.1.2), garantendo un elevato livello di protezione dalle emissioni in atmosfera dovute ai vapori di bioetanolo;
- in prossimità della nuova corsia di scarico sarà realizzata una rete di tubazioni per la raccolta di eventuali spillaggi di bioetanolo che possono occorrere durante le normali operazioni di scarico da autobotte; le tubazioni di raccolta sono collettate ad una vasca di raccolta in calcestruzzo, avente volume di contenimento pari a circa 30 mc;
- il volume dei bacini di contenimento dei serbatoi è dimensionato per contenere il 100% della capacità massima di stoccaggio del serbatoio;
- ciascun bacino di contenimento è dotato di una membrana impermeabile in polietilene ad alta densità posta sotto il fondo del serbatoio e per tutto il bacino di contenimento ed atta a prevenire un'eventuale trafilamento nel sottosuolo in caso di perdita di prodotto dal fondo metallico;
- dalle analisi svolte dal Servizio Gestione Risorse Idriche il depuratore esistente pare opportunamente dimensionato per le nuove esigenze di processo;
- parte dell'area dello stabilimento risulta essere oggetto di procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. a seguito dell'evento incidentale del 1994;
- da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, e da quanto si evince dalla documentazione consegnata dal proponente in tale sede, l'area d'intervento non interferisce con l'area sottoposta a bonifica;
- il Deposito è soggetto all'art. 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- allo stato attuale è in corso la procedura prevista e nella seduta del 13/01/2009 il Comitato Tecnico Regionale ha approvato l'ultimo rapporto di sicurezza datato 14/10/2005 formulando tre prescrizioni in corso di ottemperanza;
- successivamente ESSO comunicherà agli enti competenti l'avvenuto ottemperamento ed inoltrerà ai Vigili del Fuoco la richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi relativo all'attività 16 di cui al DM 16/02/1982;
- considerando che l'intervento previsto non comporta un aumento dei prodotti stoccati superiore al 10 % e che il nuovo prodotto non è un idrocarburo, è stato richiesto ai Vigili del Fuoco rilascio del parere di conformità antincendio, supportando il presente progetto da un'adeguata dichiarazione di non aggravio del rischio;
- dalla documentazione di analisi di rischio di incidente rilevante, consegnata dal proponente in sede di Conferenza dei Servizi, si evince che, conformemente al DM 09/08/2000 il progetto proposto non comporta un aggravio del preesistentelivello di rischio in quanto:
 - ✓ viene introdotta una nuova categoria di sostanze (R11 facilmente infiammabile) ma al di sotto delle soglie del D.Lgs 334/99;
 - ✓ non si comporta l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili in quanto risulta che le conseguenze di danno per gli eventi ipotizzati sono ricomprese nelle distanze relative agli eventi descritti nel rapporto di sicurezza del 2005;

- sulla base delle indagini svolte dal proponente, e dalle analisi svolte dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, non sono emerse problematiche rilevanti in merito all'impatto acustico indotto dall'esercizio delle opere in progetto;

Ritenuto che:

- l'intervento non comporta una variazione sostanziale delle attività svolte in passato nel sito;
- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- qualora fossero previsti materiali in uscita dall'impianto avvalendosi del regime di "terre e rocce da scavo", la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia);
- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" dovrà essere aggiornato tenendo conto del progetto presentato;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale volta ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- gli interventi in progetto, per la fase di cantiere e di esercizio, non dovranno interferire con le attività di bonifica attualmente in atto;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure

prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Installazione di due serbatoi per lo stoccaggio di bioetanolo presso il Deposito ESSO di Chivasso in Stradale Torino n. 225*" presentato dalla Società ESSO ITALIANA s.r.l. (di seguito denominata ESSO), con sede legale in Roma Viale Castello della Magliana n. 25, Partita IVA 00902231000, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 18/05/2009

SC

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina